



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 624 DEL 29.11.2022

OGGETTO: Approvazione risultanze istruttorie ai sensi del paragrafo 8.3 del "Bando per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Anno 2022", approvato con DGR n. 1221 del 10 ottobre 2022, impegno di spesa e liquidazione del contributo.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si approvano le risultanze istruttorie dell'attività di valutazione delle domande presentate ai sensi del Bando approvato con DGR n. 1221 del 10 ottobre 2022, si provvede al relativo impegno di spesa e si dispone la liquidazione del contributo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI E
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

PREMESSO che il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", all'articolo 26, ha istituito un Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica (nel seguito "Fondo"), con una dotazione iniziale di 220 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

che l'articolo 8, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" ha disposto l'incremento del Fondo di ulteriori 120 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 20 milioni di euro specificatamente destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;

che per l'esercizio 2022, l'articolo 3, comma 1, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha previsto lo stanziamento di 20 milioni di euro, ad incremento della dotazione del Fondo, al fine di garantire un ulteriore sostegno a parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;

che l'articolo 26 del decreto legge n. 41 del 2021 prevede che il Fondo debba essere ripartito, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2022, ha ripartito le risorse del Fondo, stanziato a favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici dal decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, assegnando alla Regione del Veneto euro 1.350.882,63.

che, con deliberazione n. 1221 del 10 ottobre 2022, la Giunta regionale ha approvato il Bando per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Anno 2022;

che l'articolo 2, paragrafo 2.1, del bando prevede una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 1.350.882,63;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6.1, del bando le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura automatica;

che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6.2 del bando, le imprese interessate dovevano presentare alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese le istanze di contributo precompilando il modello online disponibile al link:
<https://forms.gle/Pd8ooMjFR55ME2nj9>

che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6.4 del bando, le domande di contributo dovevano essere inoltrate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC);

che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7.1 l'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno era prevista a partire dalle ore 10.00 del 19 ottobre 2022 e fino alle ore 16.00 del 3 novembre 2022;

che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 8.1, del bando, l'istruttoria delle domande di contributo è svolta dalla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese secondo la procedura individuata dal medesimo articolo 8, paragrafi da 8.2 a 8.5;

PRESO ATTO che l'art. 5, paragrafo 5.3, del bando stabilisce che tutte le domande formalmente ammissibili vengono tenute in considerazione al fine di calcolare il contributo spettante a ciascun soggetto; che nello specifico, per quantificare l'ammontare delle agevolazioni spettanti ai singoli beneficiari, si calcolerà la perdita complessiva del fatturato di tutti i soggetti ammessi e si determinerà il rapporto tra la perdita del singolo beneficiario e la perdita complessiva ed infine che tale percentuale sarà applicata all'importo delle risorse a disposizione;

che l'art. 5, paragrafo 5.5 del bando stabilisce che qualora il contributo concedibile comporti il superamento dei massimali previsti dal Regolamento "de minimis" n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, il contributo verrà proporzionalmente ridotto nel rispetto dei suddetti massimali. La quota di risorse rese disponibili sarà redistribuita tra gli altri soggetti ammissibili secondo il principio di ripartizione proporzionale di cui al paragrafo 5.3;

che l'art. 5, paragrafo 5.6 del bando stabilisce che l'ammontare del contributo a fondo perduto riconosciuto ai soggetti di cui all'articolo 3, secondo quanto stabilito al paragrafo 5.3, non potrà in ogni caso essere superiore al calo del fatturato subito dall'impresa confrontando il dato nell'anno 2019 e quello inferiore del 2020, e comunque non potrà essere inferiore a € 1.000,00;

DATO ATTO che, entro il termine fissato dal bando, sono pervenute alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese n. 21 domande;

che, con riferimento alle domande di contributo pervenute di seguito indicate, sono state chieste integrazioni documentali con le note a fianco di ciascuna indicate, al fine della verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso all'agevolazione ai sensi degli articoli 3 e 4 del bando:

- F.V. SRL, nota n. 526616 del 14/11/2022
- FUN VILLAGE S.R.L., nota n. 526623 del 14/11/2022
- ADVENTURE GAMES SRL, nota n. 526621 del 14/11/2022
- LADY DI VEZZU' ELENA, nota n. 526634 del 14/11/2022
- GIOCALANDIA DI DAVIDE SECCI, nota n. 526630 del 14/11/2022

- GESTIONE PISCINE NOALE SRL, nota n. 526642 del 14/11/2022

che l'impresa GESTIONE PISCINE NOALE SRL, con nota registrata al protocollo regionale n. 527640 del 15/11/2022, ha presentato la documentazione mancante e che pertanto, si è riscontrata la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del bando;

che le imprese ADVENTURE GAMES SRL, LADY DI VEZZU' ELENA e GIOCALANDIA DI DAVIDE SECCI non hanno prodotto la documentazione integrativa richiesta e, pertanto, non possono essere ammesse al contributo non avendo documentato l'esercizio dell'attività di gestione di parco tematico;

che le imprese F.V. SRL e FUN VILLAGE S.R.L hanno prodotto la documentazione integrativa richiesta, ma dalla stessa non si evince chiaramente l'esercizio di un'attività di gestione di un parco tematico;

che, pertanto, con nota 18/11/2022, prot. n. 536356, la Direzione Industria Artigianato commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle imprese ha provveduto a un supplemento d'istruttoria chiedendo chiarimenti e documentazione integrativa al Comune di Chioggia, quale Comune in cui hanno sede legale ed operativa le suddette imprese;

che, dalla documentazione integrativa prodotta dal Comune di Chioggia, registrata al protocollo regionale in data 28 novembre 2022 al n. 548730, si evince che l'impresa F.V. SRL gestisce il parco divertimenti sito a Chioggia, Viale Astoria n. 1, mentre l'impresa FUN VILLAGE SRL gestisce una singola attrazione dello spettacolo viaggiante, anche se collocata all'interno dello stesso parco divertimenti;

che l'art. 2, lett. d), del D.M. 18 maggio 2007 definisce il parco di divertimento come "il complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista un'organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni";

RITENUTO pertanto, di ammettere al contributo l'impresa F.V. SRL in quanto titolare di una licenza per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante comprensiva di una molteplicità di attrazioni in linea con quanto previsto dal citato D.M. 18 maggio 2007 e di escludere l'impresa FUN VILLAGE SRL in quanto titolare di una licenza dello spettacolo viaggiante comprensiva di una singola attrazione;

CONSIDERATO che, con riferimento alle domande di contributo pervenute e per le quali è stata verificata la sussistenza dei requisiti per l'accesso all'agevolazione di cui agli articoli 3 e 4 del bando, la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese, tenuto conto delle risorse disponibili, ha effettuato la ripartizione proporzionale delle stesse, secondo i criteri stabiliti dall'art. 5 del bando;

PRESO ATTO che, sulla base delle risorse disponibili pari a complessivi euro 1.350.882,63, il contributo spettante a ciascuna impresa di cui all'**Allegato A** è indicato nella colonna "contributo concesso";

RITENUTO pertanto di approvare, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 8.4 del bando:
- l'elenco delle domande ammissibili a sostegno e finanziate (**Allegato A**);
- l'elenco delle domande non ammesse a contributo ai sensi del bando con indicazione per ciascuna della motivazione di inammissibilità (**Allegato B**);

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n.115, per le domande ammesse a contributo ed individuate nell'**Allegato A**, è stata effettuata la

registrazione presso il Registro Nazionale Aiuti (RNA) dell'aiuto concesso con il presente provvedimento e che il relativo Codice Concessione RNA-COR è stato indicato a fianco di ciascuna impresa beneficiaria nella colonna "Codice concessione COR";

che, per le domande ammesse a contributo ed individuate nell'**Allegato A** sono state richieste, presso il Registro Nazionale Aiuti di Stato e verificate, la visura "de minimis" e la visura "aiuti";

RITENUTO di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa, per euro 1.350.882,63, sul capitolo n. 104417 "Azioni destinate al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica - trasferimenti correnti (art. 26, c. 1, D.L. 22/03/2021, n.41 - art. 7, c. 6 quinquies, D.L. 25/05/2021, n.73 – D.M. 20/09/2021, n.250960)" del bilancio 2022-2024, a favore delle imprese ammesse a contributo di cui all'**Allegato A**, con esigibilità nell'esercizio 2022;

di disporre la successiva liquidazione del contributo a favore delle imprese di cui all'**Allegato A**;

VISTI il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
l'articolo 26 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
l'articolo 8, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
l'articolo 3, comma 1, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
l'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2022;
il Regolamento (CE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 "De Minimis";
il decreto legislativo n. 118/2011 e successive variazioni;
la legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;
la deliberazione della Giunta regionale n. 1821 del 23 dicembre 2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;
il decreto n. 19 del 28 dicembre 2021 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 e successive variazioni";
la deliberazione della Giunta regionale n. 42 del 25 gennaio 2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024";
le deliberazioni della Giunta regionale n. 1221 del 10 ottobre 2022;
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115;
la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 e n. 54 del 31 dicembre 2012 e il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1;
la documentazione agli atti;

DECRETA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell'articolo 8.4 del Bando per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Anno 2022, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1221 del 10 ottobre 2022, l'elenco delle domande ammesse a sostegno e finanziate, **Allegato A** al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale;
3. di approvare l'elenco delle ulteriori domande non ammesse a contributo, **Allegato B** al presente provvedimento del quale fa parte integrante e sostanziale, con indicazione per ciascuna della motivazione di inammissibilità;

4. di impegnare e liquidare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'**Allegato C contabile** al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa, a favore dei beneficiari dell'**Allegato A** – colonna “contributo concesso”;
5. di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata;
6. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
8. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine del perfezionamento e dell'efficacia;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, comma 2 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di informare che il presente provvedimento è impugnabile innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel sito internet regionale <http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi>.

F.to Dott.ssa Adanella Peron